

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **7/1972** (ECLI:IT:COST:1972:7)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **25/11/1971**; Decisione del **13/01/1972**

Deposito del **19/01/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5870**

Atti decisi:

N. 7

SENTENZA 13 GENNAIO 1972

Deposito in cancelleria: 19 gennaio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 23 del 26 gennaio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 novembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Pasquale Angelo, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Arobba Luigi, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto in fatto:

Il pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di Genova (ordinanza 20 ottobre 1970) hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, nella parte in cui dichiara non punibile per ritrattazione soltanto l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e non anche colui che abbia prestato giuramento decisorio.

Entrambi i giudici hanno invocato la violazione del principio di eguaglianza ed hanno, all'uopo, rilevato che la norma denunziata distingue perché il codice civile abrogato dava effetto relativo al giuramento suppletorio mentre oggi l'articolo 2738 del codice civile vigente dà la medesima efficacia al giuramento suppletorio e a quello decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna prova in contrario.

Nessuna parte si è costituita nei rispettivi processi innanzi a questa Corte; non v'è stato nemmeno intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto:

1. - Le cause possono riunirsi riguardando identica questione.

2. - I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.), hanno visto una lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno avvertito che, nei processi riguardo ai quali dovevano pronunciarsi, non era in giuoco alcuna ritrattazione del giuramento prestato; cosicché non veniva in applicazione il limite ritenuto ragione di disparità.

È stata da essi proposta cioè una questione meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice penale; ma, come è stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16 dicembre 1968, n. 134).

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.